



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.112

OGGETTO:

Attivazione di Borsa Lavoro in collaborazione con il CSM di Chieri: approvazione della proposta

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciassette** del mese di **ottobre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Giust.
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Sì
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco ROMANO Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Attivazione di Borsa Lavoro in collaborazione con il CSM di Chieri: approvazione della proposta**

PREMESSO che

- L' articolo 14 della Legge del 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede che le Regioni istituiscano un fondo per l’occupazione dei disabili a cui destinare finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- L’articolo 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro” istituisce, ai sensi del suddetto articolo 14, il “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” destinato al finanziamento di interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei servizi di sostegno e di collocamento mirato e sancendo, tra l’altro, che spetta alla Giunta Regionale adottare atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del fondo;

VISTE:

- La Legge regionale del 13 aprile 1995 n. 63 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- la Legge regionale del 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 34,35 e 36;
- la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 66-3576 del 19 marzo 2012 “L.R. 34/08, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a) Definizione degli standard qualitativi di servizio per i Soggetti attuatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi Regionali per il Lavoro”;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- la D.G.R. n. 30-4008 del 11 giugno 2012 “L.R. 34/08, ART. 21 – Istituzione dell’elenco per l’accreditamento dei Soggetti attuatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco”;
- la D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277 “L.R. 34/08 ARTT. 38-41. Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurricolare (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell’accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della D.G.R. n. 74 – 5911 del 3 giugno 2013”;
- la D.G.R. n. 42 – 7397 del 7 aprile 2014 “Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento. Approvazione delle Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria”;
- la Legge del 10 dicembre 2014 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

VISTA la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede l’integrazione dei servizi attraverso una programmazione regionale;

DATO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2018, n. 17-6487 “Nuove Linee di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sociali e dell’organizzazione del Servizio Sociale Professionale Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e conseguente revoca parziale della DGR n. 50-12480 del 2.11.2009” in cui viene esplicitato che *“Il concetto di integrazione socio-sanitaria (D.lgs. 502/92 e D.lgs. 229/99, seguito dal DPCM 14 febbraio 2001 e dal DPCM 29 novembre 2001, istitutivo dei LEA , recentemente ridefiniti e aggiornati con DPCM 12 gennaio 2017) introduce il concetto di prestazioni socio-sanitarie (art.3- septies del D.lgs. 229/99), definite come “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”. Tale normativa coinvolge a pieno titolo la professione dell’Assistente*



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Sociale della Sanità, laddove si stabilisce che l'erogazione dei servizi e delle prestazioni avviene in seguito alla valutazione multidisciplinare, nel cui ambito la rilevazione e la valutazione del bisogno sociale è di esclusiva competenza dell'Assistente Sociale, quale professionista titolare della valutazione della situazione, dell'elaborazione, attuazione e verifica delle ipotesi progettuali. Tale specifico intervento professionale integra il Progetto Assistenziale Individuale, come specificato dalla legge n. 328/00, legge quadro, che individua i criteri e gli strumenti per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la persona/famiglia”;

CONSIDERATO che:

- il perdurare delle difficoltà di inserimento lavorativo stabile per le fasce di popolazione più svantaggiate comporta l'attivazione, laddove possibile, di provvedimenti utili per creare nuove opportunità di occupazione per le persone più deboli;
- Il Centro di Salute Mentale, attraverso l'erogazione delle “Borse Lavoro”, intende promuovere percorsi terapeutico-riabilitativi individualizzati aventi finalità risocializzanti, esperienziali e formativi in contesti relazionali, anche lavorativi. Viene in questo modo riconosciuta l'importanza riabilitativa dell'inserimento in un contesto appropriato esterno al CSM come mezzo di crescita e di responsabilizzazione del paziente. L'esperienza è rivolta a persone portatrici di patologia psichiatrica con una compromissione del funzionamento tale da non permettere loro un inserimento autonomo nel contesto socio-lavorativo e per le quali la borsa lavoro riveste una funzione di sostegno e/o di miglioramento clinico. Nella fase iniziale, l'intervento di inserimento in un contesto esterno al Servizio, ha la finalità di poter valutare le capacità del soggetto e di fornirgli ulteriori strumenti per mantenere e crescere sul piano dell'autonomia personale. È rivolto a soggetti che non hanno ancora avuto esperienze nel mondo del lavoro o che, a seguito di un periodo di inattività, necessitano di un inserimento sociale e/o di una rivalutazione delle capacità e delle abilità di base;

DATO ATTO che:

- nel mese di settembre 2024 una referente del CSM di Chieri ha contattato il Comune proponendo l'attivazione di una borsa lavoro a favore di un cittadino santenese in carico al servizio sopra citato;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- l'approvazione della convenzione comporta la disponibilità del Comune di Santena ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale sulla base di un progetto rieducativo individuale condiviso;
- la durata della borsa lavoro è pari a **3 mesi per n. 16 ore settimanali**;
- per la realizzazione delle attività, il Comune di Santena è tenuto al pagamento delle spese relative all'acquisto dei DPI e delle spese per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs. 81/2008, oltre che alle spese per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 laddove il soggetto sia sprovvisto di tale titolo;

ESAMINATA la proposta di Borsa Lavoro proposta dalle assistenti sociali del CSM di Chieri e ritenuto possibile accoglierla, demandando al Responsabile dell'Area Socio-Culturale l'adozione degli atti conseguenti il presente atto e autorizzandola sin d'ora ad attivare tutte le procedure necessarie all'avvio della Borsa Lavoro, nonché al trattamento dei dati e allo scambio delle necessarie comunicazioni con il CSM di Chieri, con la compagnia assicuratrice del Comune, con l'INAIL, con il R.S.P.P. dell'Ente e con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei tirocini;

RICHIAMATA la L.R. 34/2008;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8- 2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

1. **DI APPROVARE** l'attivazione della Borsa Lavoro a favore di un cittadino santenese le cui generalità non vengono qui esplicitate, secondo la proposta allegata al presente atto da stipularsi con il CSM di Chieri, ai sensi della DGR Piemonte 85-6277 del 22/12/2017;
2. **DI DARE ATTO** che la Borsa Lavoro:
 - avrà una durata massima di **tre mesi per n. 16 ore al giorno** e decorrerà dalla data di sottoscrizione;
 - per la borsa lavoro l'Ente sarà tenuto al pagamento:
 - o delle spese inerenti la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - o delle spese per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
 - o delle spese relative all'acquisto dei DPI;
3. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile E.Q. dell'area Socio Culturale a sottoscrivere la proposta di Borsa Lavoro allegata e ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale al contenuto della stessa che si rendessero necessarie, dando atto che le attività consisteranno in spazzamento strade, diserbo e posa piantine sotto la supervisione del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale;
4. **DI DEMANDARE** alla Responsabile E.Q. dell'Area Socio-Culturale e alla Responsabile E.Q. dell'Area finanziaria l'adozione degli atti conseguenti alla presente proposta deliberativa, autorizzandole sin d'ora ad attivare tutte le procedure necessarie all'avvio della Borsa Lavoro, compreso il trattamento dei dati e lo scambio delle necessarie comunicazioni con il CSM di Chieri, con la compagnia assicuratrice del Comune, con l'INAIL, con il R.S.P.P. dell'Ente e con gli altri soggetti interni ed esterni all'Ente coinvolti nella realizzazione dei progetti formativi;
5. **DI DARE ATTO** che le eventuali spese derivanti dall'attivazione della borsa lavoro troveranno capienza a carico dei seguenti stanziamenti del bilancio del corrente esercizio:
 - a. codice di bilancio 12.04.1 - cap. 1917.7 "Cantieri di lavoro FSE over 45 acquisto DPI - Cofinanziato da UE";
 - b. codice di bilancio 01.06.1 – cap. 1573.99 "Spese Legge 81/2008 Sicurezza luoghi di lavoro - incarichi professionali";



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

6. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento in oggetto è la Sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile dell'Area Socio Culturale;

7. **DI DARE ATTO** che avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: ROMANO Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.